



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.24/2010 DEL 08/12/2010

**"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013
DELLA REGIONE PUGLIA"**



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale

Art. 2 - Modifiche all'art. 72, Legge regionale n°28 del 16 novembre 2001

TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I - Disposizioni tributarie

Art. 3 - Disposizioni di carattere tributario, conferma addizionale regionale Irpef per l'anno 2011

Art. 4 - Disposizioni di carattere tributario, conferma aliquota Irap per l'anno 2011

Art. 5 - Disposizioni di carattere tributario, esenzione dall'Irap delle nuove iniziative produttive

Capo II – Disposizioni in materia di servizio Finanze e Avvocatura

Art. 6 - Integrazione all'art.7, Legge regionale 26 giugno 2006, n°18

Art. 7 - Disposizioni in materia di dipendenti dell'Avvocatura

Capo III – Disposizioni in materia di Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Art. 8 - Modifica Legge Regionale 24 settembre 2010, n° 11

Art. 9 - Modifiche Legge Regionale 24 settembre 2010 n°12

Art. 10 -Modifiche e integrazioni all'articolo 24 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n.4

Art. 11 -Abrogazione art.1, Legge Regionale 27 novembre 2009, n°27

Art. 12 -Accordo per l'approvazione del Piano di Rientro - Adempimenti

Art. 13 - Norme in materia di Attività Libero Professionale Intramoenia

Art. 14 - Esenzione ticket per visite ed esami specialistici

Art. 15 - Norme in materia di Commissariamento delle Aziende Sanitarie

Art. 16 - Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Art. 17 - Accesso servizi InnovaPuglia Spa

Art. 18 - Proroga termini budget sanitari

Art. 19 - Iscrizione e utilizzo della quota 5 per mille dell'Irpef

Capo IV – Disposizione in materia di Agricoltura

Art. 20 - Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica

Capo V – Disposizioni in materia di Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

Art. 21 - Modifiche alla Legge regionale n°37/1985

Art. 22 – Contributo straordinario di parte corrente agli enti fieristici

Capo VI – Disposizione in materia di ambiente, reti e qualità urbana



- Art. 23 - Definizione transattiva di contenziosi derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche
Art. 24 - Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza
Art. 25 - Concessioni in sanatoria
Art. 26 - Catasto delle utenze SACoD
Art. 27 - Modifica dell'Art. 33 (Disposizioni in materia sismica), della L. R. 30 aprile 2009, n° 10:
Art. "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011". Oneri istruttori
Art. 28 - Disposizioni integrative in materia di collaudo delle opere. Affidamento incarichi
Art. 29 - Disposizioni integrative in materia di protezione civile: interventi per il contrasto dei rischi per incendi boschivi

Capo VII – Disposizioni in materia di promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

- Art. 30 - Consorzio Teatro pubblico pugliese
Art. 31 - Contributo straordinario alle Università statali pugliesi

Capo VIII – Disposizioni in materia di relazioni istituzionali


- Art.32 - Risorse necessarie al funzionamento del Servizio Relazioni esterne
Art. 33 - Risorse necessarie alla sensibilizzazione della cultura della legalità
Art. 34 - Risorse necessarie alla partecipazione in FormezItalia spa
Art. 35 - Risorse necessarie alla partecipazione in Banca Etica soc. coop. per azioni
Art. 36 - Spese di funzionamento della società-veicolo per l'attuazione delle procedure di cartolarizzazione

Capo IX – Disposizioni in materia di Demanio e Patrimonio

- Art. 37 - Modifiche alla Legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

Capo X – Disposizioni finali

- Art.38 - Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale
Art. 39 - Copertura finanziaria



R E G I O N E P U G L I A
ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA
Servizio Bilancio e Ragioneria

**“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale
2011 – 2013 della Regione Puglia”**

TITOLO I

**DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO**

Art. 1
(Spesa a carattere pluriennale)

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

Art. 2
(Modifiche all’art. 72, Legge regionale n°28 del 16 novembre 2001)

1. Il primo comma dell’art.72, Legge regionale n°28 del 16 novembre 2001 è così sostituito:
 1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dall’Unione europea o dallo Stato comprese le eventuali quote di cofinanziamento regionale sono introitati al bilancio corrente con imputazione, per i trasferimenti vincolati, all’originario capitolo di entrata e riassegnati, per l’eventuale riutilizzazione, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente e, per le quote di cofinanziamento regionale, a dedicati capitoli di entrata che alimentano, ai fini della successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, il fondo di cui all’articolo 54. La riassegnazione delle somme è disposta con deliberazione di Giunta regionale. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.

TITOLO II

**NORME SETTORIALI
DI RILIEVO FINANZIARIO**

Capo I
Disposizioni tributarie

H



Art. 3

(Disposizioni di carattere tributario, conferma addizionale regionale Irpef per l'anno 2011)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è confermata nella misura dello 0,9 per cento.

Art. 4

(Disposizioni di carattere tributario, conferma aliquota Irap per l'anno 2011)

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia), come richiamate nel comma 2, articolo 1, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione dell'imposta sulle attività produttive), sono confermate per l'anno 2011.

Art. 5

(Disposizioni di carattere tributario, esenzione dall'Irap delle nuove iniziative produttive)

1. Secondo quanto previsto dall'art.40 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n°78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n°122, a decorrere dal 1 gennaio 2011 è disposta l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), per le nuove iniziative produttive.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica unicamente a favore dei soggetti che intraprendono nel territorio della Regione Puglia nuove attività di impresa, a condizione che queste non rappresentino mera prosecuzione delle stesse attività cessate nella medesima Regione successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Disposizioni in materia di Servizio Finanze e Avvocatura

Art. 6


(Integrazione all'art.7, Legge regionale 26 giugno 2006, n°18)

1. Dopo il comma 1, art.7, Legge regionale 26 giugno 2006, n°18 (Istituzione dell'avvocatura della Regione Puglia) è aggiunto il seguente comma 1-bis: "Ai sensi del comma 3, art.11, D.Lgs. 546/1992, ai dirigenti e funzionari del Servizio Finanze che difendono la Regione Puglia quale soggetto attivo di imposta dinanzi alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, sono riconosciuti i medesimi compensi previsti dal comma 1 per gli avvocati regionali".

Art. 7

(Disposizioni in materia di dipendenti dell'Avvocatura)

1. Nell'ambito della U.P.B. 00.04.01 il capitolo di spesa 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale" finanzia specifici incentivi per i dipendenti nella misura del 2% dell'ammontare complessivo dei diritti ed onorari che confluiscono annualmente nel Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale ai sensi degli articoli 4 e 7 del regolamento regionale n°2/2010.



2. Ai dipendenti regionali in servizio presso l'Avvocatura regionale, esclusi i dipendenti di categoria D titolari di alta professionalità o posizione organizzativa, che svolgano funzioni di supporto all'attività professionale degli avvocati interni, in aggiunta al trattamento accessorio incentivante previsto dal vigente contratto collettivo decentrato integrativo, compete uno specifico incentivo a titolo di produttività finanziato annualmente all'interno delle risorse di cui al comma 1 e corrisposto in un'unica soluzione secondo i risultati del sistema permanente di valutazione conseguiti nell'anno di riferimento.

Capo III

Disposizioni in materia di Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Articolo 8

(Modifica Legge Regionale 24 settembre 2010, n. 11)

1. L'art. 2 (Efficacia della legge) della Legge Regionale 24 settembre 2010, n.11 (Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) è abrogato.

Art. 9

(Modifiche Legge Regionale 24 settembre 2010 n°12)


1. L'epigrafe dell'art.1 della Legge regionale 24 settembre 2010 n°12 è così sostituito: "Sospensione effetti norme diverse".
2. Il testo dell'articolo 1 della Legge regionale 24 settembre 2010 n°12 è così sostituito: "Fino all'emanazione di sentenza da parte della Corte Costituzionale, sono sospesi gli effetti degli articoli 2, commi 1, 2 e 4; 13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1, 6 e 8; 20; 21, commi 1, 4, 5 e 6; 22, comma 1; 26 e 30 della Legge regionale 25 febbraio 2010 n°4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)".
3. L'art. 4 (Efficacia della legge) della Legge Regionale 24 settembre 2010, n.12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti) è abrogato.

Articolo 10

(Modifiche e integrazioni all'articolo 24 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n.4)

1. L'articolo 24 comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"1. E' istituito l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Puglia, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3bis, comma 4, del d.lgs 502/1992, come modificato dall'articolo 8 del d.lgs 254/2000."
2. L'articolo 24 comma 3 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale disciplina le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 1."
3. L'articolo 24 comma 6 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

6



"6. La Commissione, in base alle valutazioni riportate in apposito verbale, predispose l'elenco dei selezionati per la frequenza del corso e per la nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali e degli Istituti pubblici del SSN."

4. All'art. 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è inserito il seguente comma:

"6-bis. La nomina di Direttore generale delle Aziende Ospedaliero - Universitarie è effettuata con le modalità previste dall'articolo 12-bis introdotto dalla legge regionale 16 novembre 2010 n.17, utilizzando l'elenco regionale dei selezionati, sulla base dei soli titoli posseduti di cui al comma 1."

Art. 11

(Abrogazione art.1, Legge Regionale 27 novembre 2009, n°27)

1. L'art. 1 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche) della legge regionale 27/11/2009, n. 27 è abrogato, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n.333 del 15/11/2010.

Articolo 12

(Accordo per l'approvazione del Piano di Rientro - Adempimenti)



1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzative e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in data 29/11/2010, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la Giunta Regionale è incaricata di provvedere con propri atti, ai sensi dell'art.44 (Attribuzioni della Giunta regionale) della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Giunta Regionale è incaricata di provvedere, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, alla armonizzazione dei sistemi di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali attuativi.
3. Con proprio provvedimento da adottarsi entro 60 giorni dalla data della presente legge, la Giunta Regionale procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010).
4. Il provvedimento di cui al comma precedente contiene, altresì, un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), dell'articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) e nel rispetto della sentenza n.333 del 15/11/2010 della Corte Costituzionale e dell'art.9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione



finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 della Regione Puglia approvato con Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in data 29/11/2010 salvaguardando comunque il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) come stabiliti dalle disposizioni vigenti.

5. In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal Piano di Rientro 2010-2012 ivi compresa la razionalizzazione della rete ospedaliera, con provvedimento di Giunta Regionale sono fissati gli indirizzi applicativi di cui all'art.2 comma 72 lettera b) della legge dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010).

Articolo 13

(Norme in materia di Attività Libero Professionale Intramoenia)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano di rientro di cui all'Accordo sottoscritto in data 29/11/2010, la Giunta Regionale con specifico provvedimento da adottarsi entro 60 giorni dalla data della presente legge disciplina, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle Intese Stato – Regioni e dei vigenti contratti ed accordi collettivi, le modalità uniformi di esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari nell'ambito delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente disciplina, inoltre:
 - a) le modalità per la definizione annuale dei volumi di attività istituzionale dovuti;
 - b) le modalità per la determinazione dei volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto e che devono realizzare effettivamente un abbattimento dei tempi e delle liste di attesa;
 - c) le tariffe massime da applicarsi su tutto il territorio regionale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia;
 - d) la percentuale da applicare all'ammontare delle tariffe al fine di riconoscere alle Aziende ed Enti del SSR una quota a copertura dei costi di gestione;
 - e) le modalità per conseguire un allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia;
 - f) la costituzione a livello aziendale di appositi organismi paritetici con le OOSS di verifica, anche con l'intervento del Collegio di Direzione, e l'indicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazioni alle norme, contratti, intese ed altre disposizioni da parte del personale medico, sanitario e veterinario;
 - g) la gestione nell'ambito del sistema di prenotazione ed accesso alle prestazioni sanitarie (CUP) di tutte le prestazioni offerte in regime di libera professione ed alla tenuta e gestione di una contabilità separata che deve tener conto di tutti i costi diretti e indiretti, ai sensi dell'art.3, commi 6 e 7, della Legge 23 dicembre 1994, n.724 e successive modificazioni;
 - h) le modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l'effettuazione delle prestazioni libero – professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività;



- i) le modalità di esecuzione del monitoraggio e del controllo dell'attività libero professionale, in modo da rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale ed all'attività libero – professionale, da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attività istituzionale e di verificare l'eventuale insorgenza di conflitti di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale definendo anche le relative misure sanzionatorie.
3. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2 precedenti, le tariffe per l'attività libero professionale intramoenia sono bloccate a quelle approvate al 30/6/2010 e non possono essere modificate.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di partecipazione regionale alla spesa per prestazioni libero-professionali in regime di ricovero, di cui all'art. 29 della Legge Regionale n.1/2005, è fissata al 50%.

Articolo 14
(Esenzione ticket per visite ed esami specialistici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni con le specificazioni introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuta esclusivamente:
 1. ai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro;
 2. ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
 3. ai titolari di pensione al minimo aventi età superiore a sessanta anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino al 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori di 516,46 euro per ogni figlio a carico;
 4. ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino al 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori di 516,46 euro per ogni figlio a carico;
 5. agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino al 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori di 516,46 euro per ogni figlio a carico;
 6. ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino al 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori di 516,46 euro per ogni figlio a carico;
 7. ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino al 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori di 516,46 euro per ogni figlio a carico.
2. La Giunta Regionale disciplina le modalità di riconoscimento e fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo.
3. L'articolo 6 (Esenzione ticket disoccupati) della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45 (Norme in materia sanitaria) è abrogato.
4. L'articolo 24 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici) della legge regionale 31 dicembre 2009, n.34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012 della Regione Puglia), così come modificato dall'art.34 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 è abrogato.




Articolo 15
(Norme in materia di Commissariamento delle Aziende Sanitarie)

1. Salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta Regionale, in caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i 60 giorni previsti dall'art. 3-bis, comma 2 del D.Lgs, 502/1992 e s.m.i., può procedere *intuitu personae* all'affidamento dell'incarico ad un Commissario Straordinario.
2. Il Commissario Straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3-bis, comma 3 del D.Lgs, 502/1992 e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.
3. Il Commissario Straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale che, comunque, deve essere effettuata dalla Giunta Regionale entro sei mesi dalla vacanza dell'ufficio.
4. Per le Aziende Ospedaliere – Universitarie la nomina del Commissario straordinario avviene d'intesa con l'Università degli Studi competente per territorio.
5. Al Commissario Straordinario spetta il compenso stabilito per i Direttori generali delle Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario della Regione Puglia.
6. E' abrogato l'art. 21 (Gestione commissariale delle Aziende U.S.L. e ospedaliere) della Legge Regionale 5 giugno 1997, n.16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999).

Articolo 16
(Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1. La denominazione dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2005, n.14 è sostituita dalla seguente: Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Giovanni Paolo II".
2. Al comma 1 dell'art.14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico") della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), come modificato dall'art.1 della legge regionale 22 novembre 2005, n.14 la parola "Oncologico" è sostituita da "Giovanni Paolo II".
3. Al comma 9 dell'art.14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico") della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2005, n.14, al primo periodo dopo le parole "pari al" la parola "50" è sostituita da "40".
4. Al comma 9 dell'art.14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico") della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2005, n.14, al quarto periodo dopo le parole "pari al" la parola "35" è sostituita da "25".
5. Al comma 9-bis dell'art.14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico") della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005),), come modificato dalla legge

10



regionale 22 novembre 2005, n.14 dopo la parola "provvedimento" è aggiunta "della Giunta Regionale".

6. Dopo il comma 8 dell'art.14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "De Bellis" e "Oncologico") della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005) è aggiunto il seguente:

"8-bis. In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell'incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all'atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i 60 giorni previsti dall'art. 3-bis, comma 2 del D.Lgs, 502/1992 e s.m.i. il C.I.V. provvede secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di Commissariamento delle Aziende Sanitarie".

7. Il commi 3 e 4 del presente articolo si applicano in caso di nuove nomine effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 17 **(Accesso servizi InnovaPuglia Spa)**

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa, le Aziende Sanitarie e gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale per lo svolgimento di attività e servizi informatici e telematici possono avvalersi di InnovaPuglia S.p.A., alle medesime modalità, condizioni e limitazioni stabilite per la fruizione di tali attività e servizi da parte della Giunta Regionale.

Art. 18 **(Proroga termini budget sanitari)**

1. In deroga all'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, - così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), il termine per l'adozione del bilancio economico preventivo relativo all'esercizio 2011 da parte delle aziende sanitarie, degli IRCCS, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'ARES è prorogato al 31 gennaio 2011.

Art. 19 **(Iscrizione e utilizzo della quota 5 per mille dell'Irpef)**

1. E' istituito nella parte entrate del bilancio di previsione, nell'ambito della UPB. 01.02.03, il capitolo 1021000, la cui declaratoria è "Proventi della quota 5 per mille dell'Irpef in favore della Regione Puglia" e corrispondente e vincolato capitolo di parte spesa n. 785012, UPB 05.02.01 la cui declaratoria è "Spese per interventi straordinari di grave indigenza, finanziati con i fondi del 5 per mille Irpef devoluto alla Regione Puglia" con uno stanziamento per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, di € 12.368,60.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale, con proprio atto, definisce le finalizzazioni dei fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'annualità precedente e assegna alla competenza del Servizio Programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria gli adempimenti esecutivi.

Capo IV

11



Disposizioni in materia di Agricoltura

Art. 20

(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica)

1. La Regione, nelle more dell'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, provvede ad erogare per l'anno 2011 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla concorrenza di euro 14 milioni e 500 mila, le somme occorrenti per far fronte alle ordinarie spese di gestione quali:
 - a) spese di funzionamento;
 - b) spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - c) spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;
 - d) spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle bonifiche;
 - e) spese per il pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti che andranno in quiescenza fino al 31/12/2011.
2. Alla spesa per far fronte all'erogazione delle anticipazioni di cui al precedente comma, si provvede mediante iscrizione dell'importo complessivo di euro 14,5 milioni sui capitoli di entrata 6151270 "Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)" – UPB 6.1.1 – e di uscita 1200170 "Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)" – UPB 99.99.1 – delle partite di giro del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.
3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta che potrà avvalersi di una struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri per le prestazioni della struttura di supporto sono pari a complessivi euro 14 mila e fanno carico al capitolo 112099 – upb 01.01.01 - del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011.
4. Ad integrazione delle norme previste dalla normativa vigente in materia di controllo e vigilanza, l'erogazione delle anticipazioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di legittimità e di merito degli atti amministrativi presupposti alle spese di cui alle lettere da a), b), c) a cura del Servizio Agricoltura.


Capo V

Disposizioni in materia di Sviluppo economico, lavoro e innovazione

Art. 21

(Modifiche alla Legge regionale n°37/1985)

1. I proventi rivenienti dalle violazioni dell'art. 28, L.R. 22 maggio 1985 n° 37 e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali di cui all'art. 28, L.R. 30 aprile 2009 n°10, con la presente legge vengono destinate nella misura del 20% alla gestione di tutte le attività previste dagli artt. 20 e 22 della L.R. 22 maggio 1985 n° 37 (Vigilanza e statistica mineraria) ed all'attuazione della L.R. 15 novembre 2007 n°31.
2. L'art. 28, L.R. 37 del 22 maggio 1985 è così sostituito:
 1. "Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme di cui all'art. 2, 7, 8 e 9, sono determinate annualmente con Delibera di Giunta regionale.
 2. La sanzione amministrativa è comminata anche a coloro che proseguono l'attività estrattiva oltre i termini previsti dall'autorizzazione.
 3. Quando l'esercente non ottemperi agli obblighi di sistemazione, recupero e ripristino del terreno



- comunque interessato dall'attività estrattiva, stabiliti nell'atto autorizzatorio, provvederà il Comune competente per territorio, addebitando le relative spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.
3. Le somme di cui al comma precedente possono essere utilizzate fino alla concorrenza delle entrate effettivamente accertate e riscosse”.
 4. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della L.R. 37 del 22 maggio 1985, sono aggiunti i seguenti commi:
 5. “Il rilascio dell'autorizzazione regionale e l'esercizio dell'attività estrattiva sono a titolo oneroso. La giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, e sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei materiali estratti nell'anno precedente, nonché i criteri per la ripartizione dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni.
 6. Il contributo di cui al comma precedente è destinato fino alla concorrenza del 20% a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, per l'attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area coltivata”.
 5. Nel bilancio della Regione, per le finalità di cui al presente articolo, è istituito un nuovo capitolo di entrata n° 3061150, U.P.B. 03.01.03, la cui declaratoria è “Proventi rivenenti dalla tariffazione dell'esercizio dell'attività estrattiva” ed è istituito, nell'ambito della UPB 02.10.01, un nuovo capitolo di spesa n. 241025 la cui declaratoria è “Spese relative alla gestione delle attività previste della L.R. n° 37 del 22 maggio 1985 e della L.R. 15 novembre 2007 n°31; 20% dell'entrata collegata”.

Art. 22

(Contributo straordinario di parte corrente agli enti fieristici)

1. Al fine di sostenere le spese di funzionamento degli enti fieristici di carattere regionale, è assegnato agli stessi un trasferimento di parte corrente nel bilancio 2011. Gli enti fieristici presentano, al competente Servizio regionale, apposita istanza corredata di una relazione sulle spese generali di funzionamento relative all'anno 2010. I criteri di riparto tra gli stessi enti fieristici sono stabiliti, entro il 30 aprile 2011, con apposito atto della Giunta regionale. che tiene complessivamente conto delle istanze presentate entro il 28 febbraio 2011. A tal fine, il capitolo di spesa n°352026, U.P.B. 02.01.02, denominato “Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia, della Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana, della Fiera di S.Giorgio di Gravina e della Fiera di Galatina. L.R. 4/2003.”, è stanziato, in termini di competenza e cassa, per € 600.000.

Capo VI

Disposizioni in materia di ambiente, reti e qualità urbana

Art. 23

(Definizione transattiva di contenziosi derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche)

1. Al fine di consentire la definizione transattivi di contenziosi amministrativi e giudiziari derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale, è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa: Cap. 511017, U.P.B. 09.01.04, del bilancio di previsione 2011, stanziato in termini di competenza e cassa per € 500.000 la cui declaratoria è : “Oneri derivanti da definizione transattiva di contenziosi amministrativi e giurisdizionali conseguenti alla realizzazione di Opere pubbliche di competenza regionale”.

Art. 24

(Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza)

1. Tutte le utenze di piccola derivazione destinate all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee che hanno presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dell'art. 10 del D.Leg. n° 275



del 12 luglio 1993, e che per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato rilasciato provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate ed assentite all'utilizzo, se per esse si provvede entro il 31/01/2011 al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 11, comma 2, della Legge Regionale 5 maggio 1999, n° 18, della Sanzione amministrativa di € 360,00 (per pozzo), prevista dal D. Leg. 3 aprile 2006, n. 152, del canone definito dall'art.18 della Legge del 5 maggio 1994, n° 36, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate.

2. Le utenze così regolate avranno la durata prevista dall'art. 7 della Legge Regionale 5 maggio 1999, n° 18, a fronte della quale devono essere corrisposti anticipatamente ed annualmente gli importi relativi ai canoni, in funzione della destinazione delle acque.
3. I versamenti relativi alla Sanzione amministrativa ed ai canoni dovuti sono effettuati su C/C postale n° 60225323, intestato a REGIONE PUGLIA – Tasse, tributi e proventi regionali – Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari - codice 3121- capitolo – 3062200.

Art. 25
(Concessioni in sanatoria)

1. Le istanze di concessione in sanatoria per piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 4, della Legge Regionale 15 maggio 1999, n° 18, entro la data del 31 dicembre 2010 si intendono formalmente sanate ed assentite all'utilizzo, se per esse si provvede entro il 31/01/2011 al pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'art. 11, comma 2, della Legge Regionale 5 maggio 1999, n° 18, della Sanzione amministrativa di € 360,00 (per pozzo), prevista dal D. Leg. 3 aprile 2006, n° 152, al pagamento del canone definito dall'art.18, della Legge 5 maggio 1994, n° 36, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate.
2. Le utenze sono tenute a corrispondere anticipatamente ed annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.
3. I versamenti relativi alla Sanzione amministrativa ed ai canoni dovuti sono effettuati su C/C postale n° 60225323 intestato a REGIONE PUGLIA – Tasse, tributi e proventi regionali – Via Caduti di tutte le guerre - 70126 Bari - codice 3121- capitolo 3062200.

Art. 26
(Catasto delle utenze SACoD)

1. Gli utenti che si intendono avvalere della presente disciplina transitoria, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di coordinamento SS.TT.PP., (ex genio civile) competente per territorio, del Servizio regionale Lavori Pubblici, copia delle attestazioni di avvenuto pagamento. Gli Uffici regionali suddetti provvedono agli accertamenti di congruità dei versamenti effettuati.
2. I dati riguardanti le utenze così come innanzi regolate, confluiscono nel sistema denominato SACoD (Sistema di Acquisizione Concessioni di Derivazioni) a cura del competente Ufficio Regionale che, successivamente a tale adempimento, trasferisce i relativi fascicoli alla Provincia competente per territorio, in adempimento a quanto disposto in materia di decentramento di funzioni al Sistema delle Autonomie Locali, per effetto della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n° 36 e dei relativi DD.PP.GG.RR. attuativi.
3. Alle Province competenti per territorio, cui è trasferita la funzione amministrativa, spetta lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle utenze così regolate.

Art. 27
(Modifica dell'Art. 33, disposizioni in materia sismica,
della L. R. 30 aprile 2009, n° 10: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e
bilancio pluriennale 2009-2011".
Oneri istruttori)

M



1. Alla Legge Regionale 30 aprile 2009, n° 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011), dopo il comma 7, dell'art. 33 (Disposizioni in materia sismica), è inserito il seguente:
2. "7 bis. A copertura dei costi dell'attività istruttoria espletata a livello regionale per il rilascio del parere di compatibilità geomorfologia di cui all'art. 89 del D.P.R. n° 380/2001, su strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e loro varianti, nonché Accordi di programma, a far data dalla entrata in vigore della presente legge, si pone, a carico del soggetto committente dei lavori, un onere istruttorio fisso determinato in € 1.000,00, fino a mq. 10.000 di area complessiva interessata dallo strumento urbanistico; oltre tale limite, in misura proporzionata, fino ad un massimo di € 5.000,00. L'avvenuta attestazione di pagamento, da eseguirsi sul pertinente conto corrente postale, in favore della Tesoreria della Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali, deve essere allegata ai fini del rilascio del parere.
3. Resta altresì di competenza del Servizio regionale LL.PP. - Ufficio Sismico e geologico - il rilascio dei pareri sugli Strumenti Urbanistici Generali e loro varianti, ai sensi del suddetto Art. 89 del D.P.R. n° 380/2001.

Art. 28

(Disposizioni integrative in materia di collaudo delle opere. Affidamento incarichi)

1. Tutte le stazioni appaltanti per contratti relativi a lavori, servizi e forniture, anche parzialmente finanziate dalla Regione, di importo pari o superiore a euro 1,5 milioni del costo complessivo, possono inoltrare istanza al Dirigente del Servizio regionale ai LL.PP. finalizzata alla individuazione e al conferimento dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge Regionale 11 maggio 2001, n° 13, e ss.mm. e ii., solo in caso di impossibile individuazione di personale tecnico appartenente alla Pubblica Amministrazione, e solo a seguito di infruttuoso esperimento delle procedure previste dall'art. 120 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, e ss. mm. e ii..

Art. 29

(Disposizioni integrative in materia di protezione civile: interventi per il contrasto dei rischi per incendi boschivi)

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 18/2000, nonché per supportare con mezzi aerei di soccorso le squadre impegnate a terra nella lotta agli incendi boschivi, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 09.02.01 il capitolo di spesa 531031 denominato "Spese per il contrasto aereo degli incendi boschivi", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2011 per euro 1.000.000 in termini di competenza e cassa. Per gli esercizi successivi, la dotazione finanziaria è stabilita con leggi di bilancio annuali e pluriennali.

Capo VII

Disposizioni in materia di Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

Art. 30

(Consorzio Teatro pubblico pugliese)

1. La dotazione del capitolo di spesa n°813060, U.P.B. 04.01.01, "quota di adesione al Consorzio Teatro pubblico pugliese (TPP)", istituito con l'art. 47 della Legge regionale 16 aprile 2007, n°10, comprende anche il sostegno ordinario alle attività del TPP e viene determinata annualmente in misura almeno tale da assicurare alla Regione Puglia la maggioranza assoluta dei ~~quarti~~ ^{due terzi} di voto in seno all'Assemblea dei soci del TPP.

15



Art. 31
(Contributo straordinario alle Università statali pugliesi)

2. Alle Università statali pugliesi è assegnato un trasferimento di parte corrente. I criteri di riparto tra le stesse Università sono stabiliti, entro il 30 marzo 2011, con apposito atto della Giunta regionale, che tiene conto delle decurtazioni subite a valere sul Fondo di finanziamento ordinario ministeriale. A tal fine è istituito un nuovo capitolo di spesa: Cap. 915060, U.P.B. 04.04.02, denominato "Intervento finanziario di parte corrente a favore delle Università statali pugliesi", stanziato, in termini di competenza e cassa, per € 3.000.000.

Capo VIII
Disposizioni in materia di relazioni istituzionali

Art. 32
(Risorse necessarie al funzionamento del Servizio Relazioni esterne)

1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-programmatico all'Assessorato al "Sud e federalismo" e la piena operatività del Servizio relazioni esterne è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa: Cap. 5010, U.P.B. 00.05.01, denominato "Spese per il funzionamento del Servizio Relazioni esterne", del bilancio di previsione 2011, stanziato in termini di competenza e cassa per € 50.000.

Art. 33
(Risorse necessarie alla sensibilizzazione della cultura della legalità)

1. Al fine di assicurare obiettivi di rafforzamento delle sinergie tra la Regione Puglia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari nella promozione della legalità, anche attraverso la costituzione di apposita Agenzia, è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa: Cap. 721071, U.P.B. 05.06.01, denominato: "Spese per la promozione della legalità in ambito sanitario e della cittadinanza sociale", del bilancio di previsione 2011, stanziato in termini di competenza e cassa per € 200.000.


Art. 34
(Risorse necessarie alla partecipazione in FormezItalia spa)

1. In ragione delle finalità istituzionali e statutarie, si dispone la partecipazione nel capitale sociale della società "FormezItalia spa - Centro di ricerca e formazione per la P.A." costituita per la creazione di un sistema unitario e coordinato di interventi finalizzato alla formazione, alla riqualificazione e al reclutamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. A tal fine è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa: Cap. 3960, U.P.B. 07.02.01, denominato "Intervento finanziario per l'acquisizione di 100 azioni del capitale sociale della società FormzItalia spa" del bilancio di previsione 2011, stanziato in termini di competenza e cassa per € 10.000. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la partecipazione e per la sottoscrizione delle azioni fino all'importo stanziato nel capitolo di spesa.

Art. 35
(Risorse necessarie alla partecipazione in Banca Etica soc. coop. per azioni)

1. Allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attività creditizia orientato all'utile sociale, ambientale e culturale ed al sostegno di iniziative del "terzo settore", la Regione partecipa alla "Banca popolare Etica - società cooperativa per azioni", di seguito denominata Banca Etica. A tal fine è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa: Cap. 3955, U.P.B. 070201, del bilancio di previsione 2011, denominato "Intervento finanziario per l'acquisizione di 1000 azioni del capitale sociale di Banca Etica Soc. coop. per azioni", stanziato in termini di competenza e cassa per €

16



55.500. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la partecipazione e per la sottoscrizione delle azioni fino all'importo stanziato nel capitolo di spesa.

Art. 36

(Spese di funzionamento della società-veicolo per l'attuazione delle procedure di cartolarizzazione)

1. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, art.42, L.R. n°10 del 30 aprile 2009 per le spese di funzionamento della società veicolo denominata "Puglia valore Immobiliare società di cartolarizzazione srl", costituita con apposito provvedimento di Giunta regionale, è istituito, nell'ambito della U.P.B. 07.02.01 apposito capitolo di bilancio n. 3945 denominato "spese per il funzionamento della società-veicolo per l'attuazione delle procedure di cartolarizzazione (art.42, L.R. 10 del 30 aprile 2009), dotato di uno stanziamento per l'anno 2011, intermini di competenza e cassa, di € 100.000.

Capo IX

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio

Art. 37

(Modifiche alla Legge regionale 26 aprile 1995, n. 27)

1. Alla legge regionale 26 aprile 1995, n.27 (Disciplina del Demanio e Patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. nell'art.33 al comma 2 - oclies le parole "... di cui alle lettere "a),b), c), e), f), g) " sono sostituite dalle seguenti: " di cui alle lettere a),b),c),e),f),g) e h)", dopo la lettera "g)" è aggiunta la seguente lettera "h)": " h) all'Università degli Studi di Foggia la " Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia" da utilizzare per attività istituzionali e didattiche", la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale "N. Tommaseo" in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali;"
 - b. nell'art 33 il comma 2 - nonies è sostituito dal seguente: "Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dei beni elencati nel precedente comma 2 - octiies provvedono i rispettivi concessionari";
 - c. dopo l'art. 21 è introdotto il seguente art. 21 bis: "Art. 21 bis (Spese istruttorie) Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità stabilite da Regolamento."

Capo X

Disposizioni finali

Art. 38

(Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale)

1. Ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche.

Art. 39

(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese prevista dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

At



TABELLA "A"

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

**Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi pluriennali**

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2011	2012	2013
Ragioneria (mutui)	266	267	263
Ragioneria (ruoli S. F.)	5	4,9	4,6
Edilizia Residenziale	1	1,0	1,0
Totale	272	272,9	268,6



TABELLA "A"

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

**Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi pluriennali**

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2011	2012	2013
Ragioneria (mutui)	266	267	263
Ragioneria (ruoli S. F.)	5	4,9	4,6
Edilizia Residenziale	1	1,0	1,0
Totale	272	272,9	268,6

L'ASSESSORE
- Avv. Michele Pelillo -

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione
Consiliare il 10/12/2012

